

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4120 del 09/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta BOFROST ITALIA SPA con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 4 ed attività nel Comune di Ferrara, Loc. Cassana (FE), Via F. Sutter n. 35 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI E LORO CONSERVAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4242 del 06/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 14495/2019/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **BOFROST ITALIA SPA** con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 4 ed attività nel Comune di Ferrara, Loc. Cassana (FE), Via F. Sutter n. 35 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI E LORO CONSERVAZIONE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 01/04/2019, registrata al PG del Comune col n. 41615, Pratica Suap n. 726/2019, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 15/04/2019 e assunta al Prot. di Arpae n. PG/2019/60446 del 15/04/2019, dalla Ditta **BOFROST ITALIA SPA** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di di San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 4 ed attività nel Comune di Ferrara, Loc. Cassana (FE), Via F. Sutter n. 35, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI E LORO CONSERVAZIONE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dall'impresa al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 59/2013 che attribuisce alla provincia o a diversa autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/1995;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 16/05/2019, acquisita al PG di Arpae n. 78335 del 17/05/2019, con la quale sono state richieste alla ditta le seguenti integrazioni riguardanti gli scarichi idrici, formulate dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento amministrativo:

- *"si chiede di specificare se le celle frigorifere generano acqua di spurgo che viene collettata in fognatura. In caso affermativo la planimetria scarichi dovrà essere integrata anche con la linea di spurgo delle celle frigorifere, con individuazione del punto di immissione e del possibile punto di campionamento".*

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 10/06/2019, acquisita al PG di Arpae n. 91813 del 10/06/2019, con la quale sono state trasmesse agli enti le integrazioni pervenute dalla ditta;

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 28/08/2019, acquisita al PG di Arpae n. 133114 del 28/08/201 con la quale è stata effettuata la trasmissione dei pareri di competenza HERA S.p.A e del Servizio Ambiente comunale;

VISTO il parere favorevole condizionato di HERA S.p.A., Prot. n. 74619 del 30 luglio 2019, relativamente allo scarico nella fognatura pubblica di tipo misto di Via F. Sutter nel Comune di Ferrara, recapitante nell'impianto finale di trattamento costituito dal depuratore di Ferrara – Via Gramiccia, di acque reflue industriali provenienti dalla zona lavaggio automezzi, acque di sbrinamento/condense celle frigorifere - acque reflue civili, acque meteoriche – classificate di CLASSE C – del Regolamento di Fognatura, con le prescrizioni/condizioni ivi indicate e con i seguenti Sistemi di trattamento prima dello scarico:

- Trattamento acque di processo area lavaggio automezzi - vasca di sedimentazione/desabbiatura, vasca di disoleazione e vasca finale di accumulo e ulteriore disoleazione;
- Trattamento reflui civili - vasca biologica, pozzetto degrassatore;

VISTO il Parere Ambientale registrato in uscita con PG. 96893 del 01/08/2019 formulato dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, acquisito al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/40498 del 13/03/2019 riguardante sia gli scarichi idrici che l'impatto acustico, dove, fra l'altro, è stato specificato che:

- che l'autolavaggio tratta al massimo 10 automezzi al giorno;
- l'attività produttiva consiste in "lavaggio autovetture" senza impieghi di sapone e senza ciclo di asciugatura;
- lo scarico per il quale si chiede l'autorizzazione riguarda acque industriali preventivamente trattate tramite impianto biologico costituito da una vasca di sedimentazione, vasca di disoleazione, e vasca finale di accumulo e ulteriore disoleazione, come da Relazione allegata all'istanza, mentre per le acque reflue civili è previsto il trattamento in vasca biologica e degrassatore;
- che la portata scaricata è di circa 140 l/h;
- l'area in cui si trova l'immobile sede dell'attività ricade in zona acustica classe 5;
- si dichiara il rispetto dei limiti di rumore, come evidenziato anche dalla Valutazione di Impatto Acustico;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive Comune di Ferrara alla Ditta **BOFROST ITALIA SPA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 4 ed attività nel Comune di Ferrara, Loc. Cassana (FE), Via F. Sutter n. 35, C.F./p. IVA n. 01116910934, per l'esercizio dell'attività di **COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI E LORO CONSERVAZIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo di tipo misto di Via F.Sutter, servita dal depuratore di Ferrara – Via Gramiccia, è quello contrassegnato con la sigla “**S1**” (scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
2. Lo scarico contraddistinto con la sigla “**S1**” deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**, ed il controllo avverrà nei pozzetti di campionamento denominato “**PC1**” (pozzetto campionamento acque da zona autolavaggio) e “**PC2**” (pozzetto campionamento acque di processo) indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
3. Trattandosi di Stato di Progetto in concomitanza con la fine dei lavori si chiede di dare immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara:
 - dell'avvenuta identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetti di campionamento PC1, PC2 edel pozzetto di ispezione campionamento finale PI;
4. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasche (degrassatore e imhoff) a mezzo ditta specializzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
5. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, allegate all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e alle successive integrazioni;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
7. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
9. La ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA

S.p.A. - Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Si precisa inoltre che relativamente allo scarico afferente le celle frigorifere ne potrà essere rivista la classificazione in evidenza di certificati analitici e quantità scaricate secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DLgs 152/06 e smi - DGR 1053/2003 - DPR 227/2011);

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. qualora fossero installati macchinari o sorgenti rumorose ulteriori rispetto a quelle indicate nella Valutazione di Impatto Acustico, ciò darà luogo alla necessità di una nuova richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
3. nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, a HERA S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.